

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 224 / 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024 DEL DOTT. MARCO FEDUZZI - DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - PRESSO IL COMUNE DI URBINO.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **uno** del mese di **settembre** alle ore **11:45** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALESSANDRI ALBERTO**, con la partecipazione e assistenza del **SEGRETARIO GENERALE VOLPINI ANDREA**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 2988/2026 sottoscritta dal PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO recante ad oggetto: "**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024 DEL DOTT. MARCO FEDUZZI - DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - PRESSO IL COMUNE DI URBINO.**" e di seguito integralmente riportata:

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 165 del 28/08/2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino per l'utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi dell'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 relativo al personale dell'area Funzioni Locali del Dott. Marco Feduzzi, Dirigente a tempo

indeterminato della Provincia di Pesaro e Urbino, dal 01/09/2025 al 31/12/2025 nella misura del 40% della prestazione lavorativa settimanale.

- con Decreto Presidenziale n. 284 del 17/12/2025 si è provveduto a prorogare, tramite approvazione di nuovo schema di convenzione, l'utilizzo temporaneo e parziale del Dott. Feduzzi da parte del Comune di Urbino dal 01/01/2026 al 30/06/2026 nei medesimi termini e condizioni;
- con Decreto Presidenziale n. 201 del 26/06/2026 si è provveduto a prorogare, tramite approvazione di nuovo schema di convenzione, l'utilizzo temporaneo e parziale del Dott. Feduzzi da parte del Comune di Urbino dal 01/07/2026 al 31/08/2026 nella misura del 20% della prestazione lavorativa settimanale;

Vista la nota del 12/08/2026, assunta al prot. n. 35352 in data 13/08/2026, con la quale il Dirigente dell'Area Economica del Comune di Urbino, dott. Federici Andrea, chiede di poter proseguire l'utilizzo condiviso del dott. Feduzzi, nella misura del 40% del suo orario settimanale dal 01/09/2026 al 31/12/2026;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza del Comune di Urbino come richiesto nella sopramenzionata nota;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dott. Feduzzi;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, e previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. "scavalco condiviso");
- l'art. 36 (Personale utilizzato in convenzione) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni locali sottoscritto il 16 luglio 2024 prevede che:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.
2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.
3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.
4. L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.
5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra gli enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico del fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato).

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione con cui si provvede a disciplinare diritti e obblighi degli enti interessati (ente utilizzatore ed ente d'appartenenza del dipendente), nonché regolare i rapporti finanziari fra gli stessi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente regolamento dell'ente disciplinante l'ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dalla E.Q. 5.2 Trattamento giuridico del personale e dalla Dirigente del Servizio 7 Economico finanziario – Patrimonio – Provveditorato - Economato – Espropri e Acquisizioni immobiliari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano;

DECRETA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino per la proroga dell'utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi dell'art. 36, tuttora vigente, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area Funzioni Locali triennio 2019/2021, del Dott. Marco Feduzzi, Dirigente a tempo indeterminato della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 2) di dare atto che il Dirigente sarà impiegato dall'ente utilizzatore, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal sopra menzionato art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali e disciplinate dalla presente convenzione, dal giorno 01/09/2026 al giorno 31/12/2026 nella misura del 40% della prestazione lavorativa settimanale;
- 3) di dare atto che l'utilizzo del dipendente presso l'ente utilizzatore, nonché il rimborso delle somme da questi dovute alla Provincia di Pesaro e Urbino, avverranno secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto nell'allegata convenzione;
- 4) di dare atto, in particolare, che *entro il mese successivo al trimestre di riferimento, l'ente di appartenenza dovrà comunicare all'ente utilizzatore il rimborso spettante, inviando il*

rendiconto delle spese effettivamente sostenute e ripartite pro quota in proporzione all'orario di lavoro svolto.

- 5) di trasmettere copia del presente decreto, per quanto di rispettiva competenza, al Comune di Urbino, alle E.Q. competenti in bilancio e trattamento economico e giuridico del personale della Provincia di Pesaro e Urbino nonché al dipendente interessato.
- 6) di dare atto che, per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità, il presente Decreto presidenziale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line;
- 7) di rappresentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso il presente Decreto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii;
- 8) di dichiarare, rilevata l'urgenza, l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
VOLPINI ANDREA
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALESSANDRI ALBERTO
(sottoscritto con firma digitale)